



PARERE MOTIVATO
n.106 dell'11 Giugno 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "P.P. E - 56 - Comparto 6 - Variante UMI 8 E - F. Comune di Selvazzano Dentro (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 11 giugno 2019 come da nota di convocazione in data 10 giugno 2019 prot. n.234709;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Selvazzano Dentro con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.61297, 61302, 61305, 61306, 61308 del 13.02.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "P.P. E – 56 – Comparto 6 – Variante UMI 8 E – F;

PRESO ATTO CHE a seguito della richiesta prot n. 75920 del 22.02.2019 da parte dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n.113388 del 20.03.2019 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini è pervenuta 1 opposizione non attinente il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.88411 dell'1.03.19 assunto al prot. reg. al n.87373 dell'1.03.19 del Comune di Padova;
- Parere n.35535 del 5.03.19 assunto al prot. reg. al n.90590 del 5.03.19 dell'ULSS6;
- Parere n.623 del 7.03.19 assunto al prot. reg. al n.94346 del 7.03.19 del Consiglio di Bacino Brenta;
- Parere n.39534 del 12.03.19 assunto al prot. reg. al n.100827 del 12.03.19 dell'ULSS6;
- Parere n.6730 del 18.03.19 assunto al prot. reg. al n.108946 del 18.03.19 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.30701 del 25.03.19 assunto al prot. reg. al n.118491 del 25.03.19 di ARPAV;
- Parere n.32496 del 26.03.19 assunto al prot. reg. al n.122192 del 27.03.19 di Etra;
- Parere n.1952 del 9.04.19 assunto al prot. reg. al n.143162 del 10.04.19 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.1811 del 15.04.19 assunto al prot. reg. al m.152563 del 16.04.19 del Comune di Saccolongo,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.107/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'oggetto della presente verifica di assoggettabilità alla VAS è la variante al P.U.A. "Selvazzano Centro", che prevede il completamento dell'edificazione prevista dallo strumento urbanistico, nello specifico relativamente alle U.M.I. 8e ed 8f e consente la ridefinizione dei caratteri formali dell'edificio mantenendo inalterati i parametri urbanistici quali volumetria massima consentita ed il massimo involucro. La stessa si rende necessaria allo scopo di adattare il vecchio e ormai datato progetto di Piano particolareggiato esecutivo 56 denominato "Selvazzano Centro" alle nuove esigenze di mercato che prevedono un significativo innalzamento della qualità dello standard abitativo.



Si evidenzia che il Valutatore nel RAP richiama la realizzazione di locali interrati, dichiarando che *"Il terreno risultante dallo scavo per la realizzazione dell'interrato verrà opportunamente campionato e conferito in sito idoneo come previsto dalla normativa vigente."* Richiamando e riportando altresì la normativa di pianificazione sovraordinata comunale di cui agli artt. 12 e 13 del PAT. Con riferimento a tali articoli del PAT il Valutatore nel RAP rileva che, *"L'estratto della tavola "Carta delle Fragilità del PAT mette in rilievo quanto la presenza del Bacchiglione sia rilevante per la caratterizzazione dell'intero territorio comunale e, quindi, dell'area oggetto d'indagine in merito all'idoneità condizionata dei terreni: il tematismo areale marrone (art.12 com. 4, 5), infatti, indica i terreni idonei a condizione "D": aree a deflusso difficoltoso o esondabili, derivanti anche da allagamenti storici; il tematismo lineare a triangoli azzurri (art. 13 com. 1-9) invece delimita le aree esondabili o a periodico ristagno idrico. Il tematismo areale rosso indica le aree non edificabili. (...)"*, riportando successivamente una sintesi degli articoli 12 e 13 delle N.T.A. del P.A.T.

Nello specifico, nelle *"Prescrizioni"* di cui all'art. 12 Art. *"Compatibilità geologica"*, comma 5, lettera d) *"Terreni idonei a condizione di tipo d): in aree a deflusso difficoltoso o esondabili"*, viene indicato, tra le altre, che, *"(...) In queste aree, in relazione all'assetto idrogeologico non è ammessa la realizzazione di strutture interrate. In ogni caso, le strutture devono prevedere: il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere fissato a una quota superiore al piano campagna medio circostante (non inferiore a cm.50), da definire in base all'analisi della morfologia del contesto e al tirante idrico previsto; (...)"*.

Parimenti, nelle *"Prescrizioni"* di cui all'Art. 13 *"Le aree soggette a dissesto idrogeologico"*, comma 3, lettera d), viene indicato che, *"d) negli interventi di nuova edificazione, il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere fissato a una quota superiore al piano campagna medio circostante, da definire in base all'analisi della morfologia del contesto e al tirante idrico previsto e comunque non inferiore a cm.50"* e nel successivo comma 4 che, *"4. Nelle «aree esondabili o soggette a periodico ristagno idrico» non è ammessa la realizzazione di interrati¹⁶. Si applicano inoltre le Norme di tutela idraulica di cui ai successivi commi 6 e 7."*

(¹⁶ Parere Consorzio di Bonifica Brenta, Prot.9472 del 28/07/2014, paragrafo 2.3)

Con riferimento quindi, alle indicazioni, considerazioni e valutazioni presenti nel Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, le indicazioni prescrittive presenti nelle richiamate NT del PAT di Selvazzano Dentro, appaiono non coerenti con la previsione di realizzazione di interrati. Inoltre, anche le *"Indicazioni operative"* di cui alla *"Valutazione di Compatibilità Idraulica"* del PAT, evidenziano che, *"Per garantire al massimo la sicurezza idraulica degli interventi in progetto ed evitare dannose ingressioni d'acqua, il piano d'imposta dei fabbricati dovrà essere posto ad almeno 25 cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante; tale quota potrà essere ulteriormente elevata in relazione alla effettiva e puntuale valutazione del rischio idraulico. Per lo stesso motivo si decide in sede di PAT che nelle «aree esondabili o soggette a periodico ristagno idrico» indicate nella Carta delle Fragilità non è ammessa la realizzazione di interrati."* Anche l'analisi compiuta in fase istruttoria di altra documentazione specifica di PAT quale: *"Elaborato 2 a - Carta idrogeologica"*, *"Elaborato 3 a - Carta Geomorfologica"*, *"Elaborato T3 a - Carta delle Fragilità"*, *"Elaborato A 07 - Carta della pericolosità idraulica"*, *"A 08 Carta della rete idrografica"*, ha rilevato, per l'ambito in oggetto, la presenza di una serie di evidenze di natura idraulica - idrogeologica e geomorfologica che, in assenza di ulteriori approfondimenti in fase di Rapporto Ambientale Preliminare, non appaiono congruenti e coerenti con la richiamata realizzazione di locali interrati.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 11 giugno 2019, dalla quale emerge che il Rapporto Ambientale Preliminare debba essere integrato con una verifica della coerenza della previsione di realizzazione di locali interrati rispetto alle Norme Tecniche del PAT di Selvazzano Dentro e alle normative specifiche, con riferimento alle criticità di natura idraulica, geologica e idrogeologica evidenziate nella strumentazione vigente.



Inoltre, si chiede un maggiore approfondimento relativamente alla valutazione delle matrici "Suolo e Sottosuolo", "Acque Superficiali e Sotterranee", dell'area oggetto di intervento anche in termini sinergici e cumulativi, al fine della tutela della sicurezza e della salute umana.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE V.A.S.
RITIENE CHE**

Il Rapporto Ambientale Preliminare relativo al Piano Urbanistico Attuativo denominato "P.P. E – 56 – Comparto 6 – Variante UMI 8 E – F" nel Comune di Selvazzano Dentro debba essere integrato con una verifica della coerenza della previsione di realizzazione di locali interrati rispetto alle Norme Tecniche del PAT di Selvazzano Dentro e alle normative specifiche, con riferimento alle criticità di natura idraulica, geologica e idrogeologica evidenziate nella strumentazione vigente. Inoltre, si chiede un approfondimento relativamente alla valutazione delle matrici "Suolo e Sottosuolo", "Acque Superficiali e Sotterranee", dell'area oggetto di intervento anche in termini sinergici e cumulativi, al fine della tutela della sicurezza e della salute umana.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10400

Il presente parere si compone di 4 pagine